



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 02/04/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 24 marzo 2015, n. 77

Fondazione EPASSS di Bari. Autorizzazione al trasferimento definitivo di una struttura riabilitativa psichiatrica "Centro Diurno", nell'ambito del Comune di Bari, dalla Via Caldarola n. 33 alla Via Conenna n. 42/c, ai sensi dell'art. 28 bis, commi 2 e 4 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.

Il Dirigente di Servizio

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 – Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento dell'incarico di Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/9/2013 – Conferimento incarico di Posizione

Organizzativa;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2271 del 31/10/2014 – Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità – modifica e integrazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1112/2011 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 743 del 12/11/2014 – Organizzazione Servizi dell'area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità.

in Bari presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accredimento, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accredimenti e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accredimenti, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 – “Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private” prevede all'art. 4 il “Centro Diurno”, struttura aperta per almeno 8 ore al giorno per sei giorni settimanali, ove vengono svolte funzioni terapeutico - riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero.

La L.R. n. 14 del 17/6/2013 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 in materia di trasferimento definitivo in altra sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate e/o accreditate. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45. Abrogazione del regolamento regionale 30 luglio 2009, n. 18” ha disposto, all'art. 3, l'inserimento dell'articolo 28 bis nella L.R. n. 8 del 28/5/2004.

Il suddetto art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) prevede, ai commi 2, 3 e 4, che:

“2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accredimento nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell'ambito del distretto di appartenenza o distretto contiguo della stessa Azienda Sanitaria Locale, nei casi di sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore.

3. Nei casi di cui al comma 2, il trasferimento definitivo della sede in altro comune o distretto socio-sanitario è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario o nel Comune di destinazione ed in quello di provenienza, sentito il Direttore generale della ASL interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accredimento.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lett. a) del comma 1 dell'articolo 5 e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.”.

Con PEC del 28/10/2014 Il legale rappresentante della Fondazione EPASSS di Bari ha trasmesso al Servizio Accredimento e Programmazione Sanitaria, ai sensi dell'art. 28 bis, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., la richiesta - prot. n. 1651B2 del 28/10/2014 - di autorizzazione al trasferimento definitivo del Centro Diurno sito in Bari alla Via Caldarola n. 33, struttura autorizzata all'esercizio ai sensi dell'art. 29, comma 5 bis della L.R. n. 8/2004 e accreditata ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n.

4/2010.

Con la citata nota il legale rappresentante della Fondazione EPASSS ha esposto quanto segue:

“ (...)

la Fondazione EPASSS gestisce il Centro Diurno sito in Bari alla Via Caldarola n. 33, struttura autorizzata all'esercizio ai sensi dell'art. 29, comma 5 bis della L.R. n. 8/2004 e accreditata ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010;

il Centro Diurno, a far data dal 20/07/1998, opera nei locali con accessi dalla Via Caldarola n. 33 e Strada S. Teresa n. 1;

il Centro Diurno di Via Caldarola n. 33, a seguito degli accertamenti effettuati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, è risultato non rispondente ai requisiti strutturali richiesti dalla normativa regionale vigente in quanto allocato in un immobile in possesso di certificato di abitabilità con destinazione d'uso "commerciale" e non già "civile abitazione", con un'altezza utile dei locali pari a mt. 2.50;

con nota prot. n. A00/081/1724/APS1 del 07/05/2014 il Servizio APS ha prescritto la rimozione delle carenze rilevate, assegnando un termine di 120 giorni per effettuare il cambio di destinazione d'uso dei locali del Centro Diurno;

la Fondazione EPASSS si è adoperata tempestivamente per rimuovere le criticità contestate ed ottemperare al richiesto cambio di destinazione d'uso dei locali (Cfr. DIA 72/2014 prot. 167798 del 21/07/2014);

a seguito di reiezione del Comune di Bari del 7/8/2014 ha però preso atto dell'impossibilità tecnico-amministrativa di ottenere la variazione di destinazione d'uso dei locali di Via Caldarola n. 33 e, dunque, come già preannunciato con nota prot. n. 1351B2/2014 del 3/9/2014, ha individuato un nuovo immobile in cui trasferire la sede del Centro Diurno;

detto immobile è ubicato nel Comune di Bari alla Via M. Conenna n. 42/c, ovvero nello stesso distretto socio-sanitario in cui opera il centro Diurno e risulta rispondente ai requisiti strutturali previsti dal Reg.to Reg.le n. /2005 e s.m.i. (...).”

Posto quanto sopra, e considerato:

che le circostanze sopra riportate, addotte dal legale rappresentante della Fondazione EPASSS di Bari, trovano riscontro negli atti di questo Servizio;

che, oltre a risultare allocato in un immobile non in possesso di certificato di abitabilità con destinazione "civile abitazione", e con un'altezza utile inferiore a quella prevista dal D.M. 5/7/1975, dall'art. 43, co. 2, lett. b) della L. n. 457/1978 e dall'art. 119 del regolamento edilizio del Comune di Bari, inoltre la struttura non risulta in regola con le disposizioni in materia di accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;

che, dalla deliberazione n. 2514 del 06/08/1999 del Direttore Generale dell'AUSL BA/4, agli atti di questo Servizio, risulta che a quella data era già attivo e convenzionato con la medesima AUSL il Centro Diurno di via Caldarola (ex via De Ruggero), gestito dall'Ente Acli-Epasss;

che, dalla medesima deliberazione, si evince che la suddetta struttura era adeguata ai requisiti previsti dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 244/97;

che la D.C.R. n. 244/97 non prevedeva per il Centro Diurno che lo stesso dovesse essere in regola con le norme in materia di abitabilità e impiantistica previste per civile abitazione, a differenza di quanto previsto per le strutture residenziali CRMIAP, CREIAP e Comunità Alloggio;

che, solo successivamente, il Regolamento Regionale n. 7/2002 ha stabilito che le strutture residenziali e diurne devono essere allocate in edifici in regola con le norme igienico-sanitarie relative alle civili abitazioni e con le disposizioni in materia di accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;

che le sopra riportate carenze strutturali sono state rilevate dal Dipartimento di Prevenzione della ASL

BA con verbale di accertamento del 20/04/2012, trasmesso al Servizio APS con nota del 22/01/2013; che il lungo tempo trascorso dall'adozione del predetto R.R. n. 7/2002, in assenza di precedenti contestazioni di carenze strutturali ed in costanza di esercizio dell'attività in regime prima di convenzionamento con la ASL e poi di accreditamento con il SSR, può ritenersi idoneo a generare un ragionevole affidamento del soggetto gestore nella regolarità e conformità alla legge della propria struttura e del proprio operare nei confronti della pubblica amministrazione e dei propri utenti;

ritenuto:

che la valutazione sulla legittimità dell'accredimento della struttura nella sede attuale non possa prescindere dalle circostanze sopra rappresentate, le quali possono essere assimilabili ai casi di "sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore" previsti dal sopra citato art. 28 bis, comma 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., atteso anche che l'art. 23 della L.R. 8/2004 e s.m.i. prevede che i requisiti ulteriori di qualificazione per l'accredimento devono risultare, tra l'altro, "orientati a promuovere l'appropriatezza, l'accessibilità, l'efficacia, l'efficienza delle attività e delle prestazioni, in coerenza con i LEA";

che, pertanto, sussistono i presupposti affinché la Fondazione EPASSS di Bari possa trasferire il Centro Diurno di Bari - Via Caldarola nella nuova sede in Bari alla Via Conenna n. 42/c, con mantenimento dell'accredimento;

atteso che non deve essere sentito il Direttore Generale dell'ASL BA, trattandosi di trasferimento nell'ambito dello stesso Comune e del medesimo distretto socio-sanitario, non venendo quindi in rilievo esigenze di verifica di conformità al fabbisogno regionale anche nella sua dimensione allocativa;

si propone di autorizzare ai fini del mantenimento dell'accredimento, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., il trasferimento definitivo del Centro Diurno gestito dalla Fondazione EPASSS di Bari, da Bari in Via Caldarola n. 33 a Bari in Via Conenna n. 42/C, con la precisazione che l'esercizio della struttura in regime di accreditamento nella nuova sede è subordinato:

al rilascio della autorizzazione alla realizzazione per trasferimento da parte del Comune di Bari, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 3.3 e dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;

alla verifica del possesso di tutti i requisiti minimi e ulteriori, strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005, previa apposita istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento e di mantenimento dell'accredimento presso la nuova sede;

al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accredimento nella nuova sede da parte di questo Servizio, ai sensi del comma 5 dell'art. 28 bis della della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti
Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile del Servizio Programmazione Assistenza
Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

D E T E R M I N A

di autorizzare ai fini del mantenimento dell'accreditamento, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., il trasferimento definitivo del Centro Diurno gestito dalla Fondazione EPASSS di Bari, da Bari in Via Caldarola n. 33 a Bari in Via Conenna n. 42/C, con la precisazione che l'esercizio della struttura in regime di accreditamento nella nuova sede è subordinato:

al rilascio della autorizzazione alla realizzazione per trasferimento da parte del Comune di Bari, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 3.3 e dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;

alla verifica del possesso di tutti i requisiti minimi e ulteriori, strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005, previa apposita istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento e di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede;

al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede da parte di questo Servizio, ai sensi del comma 5 dell'art. 28 bis della della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

di notificare il presente provvedimento:

al Legale Rappresentante della Fondazione EPASSS, Via Bitritto n. 104, Bari;

al Direttore Generale dell'Azienda ASL BA;

al Direttore del DSM ASL BA;

al Sindaco del Comune di Bari;

al Dirigente del Servizio P.A.T.P..

Il presente provvedimento:

sarà pubblicato all'Albo del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento/all'Albo Telematico (ove disponibile);

sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio ad interim
Vincenzo Pomo
